



Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
Servizio Lavori Pubblici e Progettazione
Ufficio C.U.C.

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
BORGIALLO, CANISCHIO, COLLERETTO CASTELNUOVO, CUORGNÈ,
FAVRIA, INGRIA, PERTUSIO, PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA,
VALPRATO SOANA E VISTRORIO

OGGETTO

FAQ n. 2

C.U.C. - COMUNE SEDE DI PROCEDIMENTO: VALPRATO SOANA

**PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI LAVORI
“SCIOVIA MONOPOSTO A FUNE ALTA AS487 PIAMPATO PAESE. REVISIONE PER
PROSECUZIONE DI VITA TECNICA”
CUP: H89B17000020006 - CIG: 7508472B19**

QUESITO 1:

Il disciplinare di gara richiede di indicare nel modello B) la terna di subappaltatori che riguardano le parti dei lavori di cui all'art. 1, comma 53 della legge 6/11/2012, n. 190.

Non rientrando le parti da subappaltare nelle seguenti categorie, e vista l'alta specializzazione delle imprese coinvolte nei montaggi funiviari, con conseguente esiguità delle stesse sul panorama nazionale, si richiede conferma di poter non indicare la terna in fase di gara, ma solo la tipologia di lavorazione

RISPOSTA 1:

Il disciplinare di gara al punto 9.2 recita:

Nel caso in cui le parti dei lavori che intende subappaltare riguardino le attività di cui all'art.1, comma 53 della legge 6/11/2012, n° 190, (trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri) il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, con riferimento

a ciascuna tipologia di lavorazioni omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

*Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:*

- l'omessa dichiarazione della terna;*
 - l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre.*
- [...]*

Pertanto è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori se le lavorazioni che si intende subappaltare sono ricomprese fra quelle sopra citate di cui all'art. 1, comma 53 del legge 6/11/2012, n° 190, pena il divieto di subappalto.